



SENTENZA N. 495/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Nella persona del Primo Ref. Flavia D'Oro, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio in ottemperanza iscritto al n. **74144** del registro di Segreteria, depositato in data 17.11.2023 ad istanza della sig.ra (omissis) ved. (omissis) ed elettivamente domiciliato in Via A. Baiamonti 4 - 00195 Roma, presso e nello studio legale dell'Avv. Andrea LIPPI - PEC andrealippi@ordineavvocatiroma.org, c.f. LPPNDR72E18H501X, fax 0637354150 - che lo rappresenta, assiste e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Simonetta Marchetti c.f. MRCSNT70C62A345Y, giusta delega in calce del presente atto;

CONTRO

INPS – CASSA STATO - in persona del legale rappresentante in carica p.t. domiciliato presso la sede Generale, nonché presso la sede territorialmente competente;

per

l'ottemperanza della sentenza di questa Sezione n. 880/2022, depositata il 21.11.2022;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 23.9.2024 sono presenti in aula l'avv. Simonetta Marchetti per la ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS;

FATTO

1. Con la sentenza n. 880/2022 depositata il 21.11.2022 veniva accolto il ricorso dell'istante sancendo il diritto IIS integrale sulla pensione iscr. 60431676. Tale sentenza veniva notificata in data 09.02.2023 ma non veniva eseguita dall'Amministrazione.

Con diffida del 07.09.2023 l'istante diffidava formalmente (e invano) l'INPS all'esecuzione.

Con il ricorso chiede pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 217 e 218 del Codice di Giustizia Contabile, di adottare tutte le misure idonee all'esecuzione della sentenza, dapprima ordinando l'esecuzione della sentenza con pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 gg. e, all'uopo occorrendo, nominando altresì un Commissario ad acta onde soddisfare il diritto del ricorrente statuito in giudizio. Chiedeva altresì la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento degli interessi di mora sulla somma da liquidarsi a titolo di interessi (SS.RR. della Corte dei Conti n. 8/2007/QM), oltre alle spese del presente giudizio di cui l'avvocato si dichiarava antistatario.

2. In data 20.3.2024 si costituiva in giudizio l'INPS rappresentando di aver eseguito la Sentenza n.880/2022 della Corte dei Conti di Napoli emettendo in data 20.03.2024 il provvedimento di liquidazione dei ratei arretrati con decorrenza 26.10.2013. La liquidazione è comprensiva anche degli interessi e della rivalutazione monetaria. Il materiale accredito delle

somme avverrà in data 25.06.2024. Tale circostanza, affermata nella relazione amministrativa redatta dal funzionario è provata dall'allegata visura informatica del dispositivo di pagamento. In particolare alla relazione veniva allegato il lotto di lavorazione con il quale si è provveduto sulla rata di giugno p.v. a pagare in favore della ricorrente gli arretrati dovuti per gli anni precedenti a decorrere dal 26/10/2013 pari ad € 23.536,29 e gli arretrati dovuti per il corrente anno pari ad € 700,44 comprensivi di interessi e rivalutazione. All'esito dell'incasso delle somme nel mese di giugno potrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Chiedeva quindi di dichiarare la cessazione della materia del contendere compensando le spese di causa.

3. All'udienza del 17.4.2024 l'avvocato di parte ricorrente prendeva atto della volontà di ottemperare alla sentenza; tuttavia, evidenziava che dal conteggio dell'INPS appare che l'IIS non sia stata calcolata in misura integrale, come riconosciuto nella sentenza, in quanto in luogo di 486,54 euro riconosciuti avrebbe dovuto essere pari ad euro 916,70 euro. Chiedeva quindi un rinvio dell'udienza al fine di acquisire da parte dell'INPS chiarimenti in merito alla misura della IIS riconosciuta; pertanto, con ordinanza a verbale il GM rinviava la causa all'udienza del 23.9.2024 al fine di ottenere dall'INPS chiarimenti in merito e al fine di verificare la cessata materia del contendere.

4. In data 10.9.2024 parte ricorrente presentava una memoria con cui chiedeva di "ordinare l'esecuzione della sentenza" liquidando la IIS nella misura intera "con pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 gg. e, all'uopo occorrendo, nominando altresì un Commissario ad acta

onde soddisfare il diritto del ricorrente statuito in giudizio”.

Rappresentava che l’INPS, nelle more del giudizio, nel dare esecuzione alla sentenza non liquidava, però, la IIS nella misura intera (ad oggi €. 916,70), bensì in una misura notevolmente inferiore (€. 486,54), anche di poco inferiore all’odierno minimo INPS, non specificando il motivo, ma probabilmente in considerazione dei pochi anni di servizio del dante causa alla data di morte i quali, invece – per legge, oltre che per quanto compreso nel giudicato - devono essere conteggiati, per fictio iuris, per l’intero.

5. In data 13.9.2024 l’INPS depositava una memoria in cui rappresentava, in ottemperanza all’ordinanza emessa all’udienza del 17.04.2024, che la sentenza è stata eseguita nel mese di giugno e la ricorrente ha ricevuto gli arretrati oltre al pagamento corrente della IIS. La misura dell’ISS non è calcolata dall’operatore di sede, ma dal sistema sulla base dei dati presenti, precisamente degli anni di servizio del dante causa (il marito deceduto). Questo è il motivo per il quale la IIS non è stata riconosciuta in misura integrale. Allegava: il cedolino di giugno 2024 e la stampa delle lavorazioni effettuate. La ricorrente ha ricevuto un rimborso di arretrati per anni precedenti e per anno corrente pari all’importo lordo di € 30.922,96. L’importo dell’indennità è pari ad € 495,52 al mese. Chiedeva dunque la cessazione della materia del contendere e, in considerazione del comportamento collaborativo, consistito nell’ottemperare alla sentenza evitando l’ulteriore inutile prosecuzione del giudizio, la compensazione delle spese di lite.

6. All’udienza del 23.9.2024 parte ricorrente rappresentava che la

sentenza non è stata eseguita in quanto l'INPS non ha corrisposto l'indennità integrativa speciale per intero e quindi nel mese di giugno vi è stato solo un parziale pagamento. L'INPS ribadiva la correttezza del calcolo dell'indennità integrativa speciale in base agli anni di servizio e quindi riteneva di aver eseguito correttamente la sentenza.

Considerato in

DIRITTO

1. La sentenza di cui si chiede l'ottemperanza ha riconosciuto *"il diritto della signora (omissis)(OMISSIS) a percepire l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità in misura intera sul trattamento pensionistico iscr. n. 60431676 di cui è titolare, a decorrere dal 26.10.2013, dedotto quanto già medio tempore eventualmente fruito (anche a titolo di integrazione al minimo Inps), con maggiorazione di tali somme mediante rivalutazione monetaria dal giorno della ritenzione di ogni singolo rateo e fino al soddisfo, ove essa risulti superiore agli interessi legali e senza cumulo con questi ultimi, restando in caso diverso attribuibili solo gli interessi medesimi"*.

In particolare, nella sentenza si affermava che:

- *"con le sentenze della Corte Costituzionale n. 566 del 1989, n. 204 del 1992, n. 232 e n. 494 del 1993, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 97, primo comma, 99, quinto comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'art. 17 della legge 843 del 1979; conseguentemente, non esiste più alcuna norma nel nostro ordinamento giuridico che vieti il cumulo tra più assegni per tredicesima mensilità (in tal senso CdC SS.RR. dec. 28.12.1998 n. 25/98/QM) e limiti la*

corresponsione dell'indennità integrativa speciale nei confronti del pensionato che presti opera retribuita alle dipendenze di terzi".

- "con riferimento al periodo sino al 31.12.2007, va accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze economiche maturate sino al mese di settembre 2013 e quindi la totalità di quelle maturate in costanza del rapporto di lavoro: va, infatti, dichiarata la prescrizione quinquennale (ai sensi dell'art. 2 del regio decreto - legge 19 gennaio 1939, n. 295, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1985, n. 428) del diritto ai ratei di indennità integrativa speciale e di tredicesima mensilità aventi scadenza anteriore ai cinque anni, computati a ritroso, dall'atto interruttivo della prescrizione individuabile, in fattispecie, nella domanda prodotta in via amministrativa dall'interessato in data 26.10.2018".

- "In riferimento al periodo dal 1.1.2008, va osservato che per le pensioni liquidate dal 01-01-1995 a stretto rigore di termini non può più parlarsi di un problema di divieto di cumulo di indennità integrative speciali, perché tali emolumenti non sono più corrisposti in via autonoma e separata dalla pensione ma fanno parte del relativo trattamento e sono in esso inglobati, di modo che la questione del divieto di cumulo perde per tali fattispecie la sua stessa ragione di essere (Sez. Giur. Lazio, 27-07-2010 n. 1552; Sez. Giur. Emilia-Romagna, 31-05-2010 n. 951; Sez. Giur. Toscana, 27-05-2011 n. 194), con la conseguenza che deve essere altresì affermato il diritto della ricorrente al riconoscimento della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale in misura intera sulla pensione di reversibilità per il periodo di contemporanea percezione di pensione

*ordinaria diretta nei limiti dell'eccepita prescrizione (sent. sez. giur. Campania n. 841/2012)”.
-*

*"Dev'essere, altresì, riconosciuto il diritto alla liquidazione degli interessi legali o, qualora più favorevole, della rivalutazione monetaria sugli emolumenti arretrati a far data dalla maturazione del credito fino al soddisfo secondo i criteri fissati dalle S.S.R.R. della Corte dei Conti con decisione QM n. 10/2002 (cfr. ex multis Sez. giur. Campania n. 841/2012, 500/2020)”.
2.*

Preliminarmente va dato atto che il ricorso per cui è causa è stato preceduto dalla rituale notificazione di una diffida ad adempiere, che costituisce ai sensi dell'art. 206 d.lgs. 174/2016, un presupposto processuale dell'azione di ottemperanza, rivolta all'Amministrazione competente al fine di dare esecuzione alla citata sentenza.

Va rammentato che l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'esatto adempimento, da parte dell'Amministrazione, del giudicato in modo da consentire il concreto conseguimento dell'utilità o del bene della vita riconosciuto alla parte in sede di cognizione.

Presupposto dell'azione di ottemperanza è quindi l'inadempimento, anche parziale, dell'Amministrazione all'obbligo di conformarsi alla sentenza a fronte dell'esistenza di un giudicato, recte dell'indicazione di un obbligo statuito, circostanza che esclude qualsiasi ulteriore accertamento e limita l'ottemperanza esclusivamente a tale obbligo.

3. Ciò premesso ritiene questo GM che il ricorso sia meritevole di accoglimento in quanto risulta provata la non corretta esecuzione della sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza.

In effetti l'INPS, come confermato anche nella memoria del 13.9.2024, nelle more del giudizio, nel dare esecuzione alla sentenza, non ha liquidato la IIS nella misura intera (pari a 40/40) bensì in una misura inferiore in considerazione dei pochi anni di servizio del dante causa alla data di morte i quali, invece devono essere conteggiati per l'intero (cfr. sent. sez. giur. Campania n. 1014/2018 e sent. giur. Lazio n. 642/2021). La sentenza non è stata dunque correttamente eseguita con conseguente inadempimento da parte dell'Amministrazione all'obbligo di conformarsi alla stessa.

4. In relazione alla statuizione delle spese, tenuto conto dell'accoglimento del ricorso l'INPS va condannato in favore di parte ricorrente al pagamento delle spese per diritti e onorari di giudizio, liquidati in via forfettaria e onnicomprensiva in complessivi euro 600,00.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza in epigrafe:

- Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e per l'effetto ordina all'INPS, in persona del Dirigente pro-tempore della sede di Napoli, di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 880/2022 di questa Sezione giurisdizionale entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente decisione;
- Nomina, per l'ipotesi di inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore pro-tempore della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli – o altro dipendente con qualifica dirigenziale da lui delegato – che dovrà provvedere nel termine di 30 (trenta)

giorni decorrente dalla comunicazione, da parte del ricorrente del perdurante inadempimento, fissando in euro 250,00 il compenso per l'attività del Commissario che sarà a carico dell'INPS;

- condanna l'INPS alla refusione delle spese di lite, che si liquidano, in favore di parte ricorrente, nella misura complessiva di € 600,00 in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Napoli, 23.9.2024

Il Giudice monocratico

(dott. Flavia D'Oro)

Firma digitale

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

Firma digitale

(Flavia D'Oro)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere

omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del
ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Firma digitale

(Maurizio Lanzilli)

Depositata in Segreteria il 03.10.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Firma digitale

(Maurizio Lanzilli)